CITTÀ di SUSA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 1/17

**ORDINANZA PER DISCIPLINARE IL TRANSITO
SULLA STRADA STATALE 24 DAL KM 55+500 AL KM 55+680
PER LAVORI**

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Vista le richiesta della Smat S.p.A., pervenuta in data 19.12.2016 prot. 14004, e successiva integrazione del 13.01.2017 prot. 458, tendente ad ottenere l'autorizzazione all'istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile, sulla Strada Statale n. 24 del Monginevro (centro abitato) dal Km 55+500 al Km. 55+680 circa, al fine di completare i lavori di realizzazione del sistema acquedottistico di valle – 2° lotto - tratto Bussoleno - Salbertrand;

Viste la proprie precedenti ordinanze n. 67 del 31.10.2016 e n. 70 del 15.11.2016;

Visto il nulla osta rilasciato dall'ANAS S.p.A.- Compartimento della Viabilità per il Piemonte - in data 28.12.2016, prot. CTO-0029852-P e successiva integrazione del 18.01.2017 prot. 670;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità consentendo nel contempo la realizzazione dell'intervento;

Sentito il l'Ufficio Tecnico Comunale;

Sentita l'Amministrazione Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267 DEL 18.8.2000;

Visti gli artt. 5, 7, 20 e 21 del " Codice Della Strada " Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

ORDINA

Per permettere l'esecuzione dei lavori citati in premessa, a partire dal giorno 23.01.2017 e fino al temine dei lavori, previsto per il giorno 14.04.2017, sulla Strada Statale 24 del Monginevro (centro abitato), nella tratta interessata dai lavori sopraspecificati, sia istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile.

Dal km 55+500 all'intersezione con via Montegrappa è inoltre istituito il divieto di transito ai velocipedi.

Nel caso i lavori siano sospesi, la strada dovrà essere libera da segnali, impedimenti e/o ingombri, fatti salvi quelli che indicano e segnalano la zona di cantiere.

Qualora si formino code di veicoli superiori ai duecento metri, si impone l'utilizzo di movieri ed il semaforo dovrà essere posto in lampeggio, questo fino allo smaltimento delle code.

Tenuto conto che nei fine settimana, l'afflusso di veicoli sul tratto di strada in questione potrebbe aumentare, si dispone che il referente di cantiere dovrà essere contattabile in ogni momento (h 24/24, anche in giornate festive o prefestive) da parte del personale della Polizia Municipale o dagli altri organi indicati all'art. 12 del Codice della Strada, per far fronte a problematiche emerse sul cantiere e che possano portare a situazioni di pericolo per la sicurezza della circolazione o che possano interferire con la fluidità della stessa, anche nel caso in cui il cantiere non risulti al momento presidiato dalla Ditta richiedente;

Polizia Municipale
Via Palazzo di Città 10 – 10059 – tel. 0122 648351 – fax 0122 648353
Polizia.municipale@comune.susa.to.it comune.susa.to@legalmail.it
web: www.cittadisusa.it

Il referente del cantiere dovrà essere in grado di operare, direttamente o tramite terzi, in tempi non superiori ai 45 minuti dalla chiamata, al fine di risolvere i problemi segnalati da parte del personale della Polizia Municipale o altri organi indicati dall'art. 12 del Codice della Strada.
Ogni provvedimento precedente emanato in contrasto con la presente ordinanza è da intendersi revocato.

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
b) posa di segnali regolamentari (D.P.R 495 del 16.12.1992) da installarsi nelle zona interessata a cura dell'impresa esecutrice dei lavori;
c) venga fatta osservare dal personale preposto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada, incaricato di far rispettare gli obblighi del presente provvedimento.

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.
Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.
Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Vice Commissario Lino Chiolero.

Susa, 18 gennaio 2017

Il Vice Comandante Polizia Municipale
L. Chiolero

Polizia Municipale
Via Palazzo di Città 10 – 10059 – tel. 0122 648351 – fax 0122 648353
Polizia.municipale@comune.susa.to.it comune.susa.to@legalmail.it
web: www.cittadisusa.it